

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	2331	PETRILLI	2343, 2344, 2345, 2346
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CHIOSTERGI	2345
Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3184)	2332	CORBINO	2346, 2349, 2350
PRESIDENTE	2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2339	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2349
VICENTINI, <i>Relatore</i>	2332, 2333, 2335, 2336	SULLO	2349
SAGGIN	2333, 2334	Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (3092)	2351
GUGGENBERG	2333, 2334, 2337, 2338, 2339	Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (3093)	2351
FACCHIN	2333, 2334, 2338	PRESIDENTE	2351
GHISLANDI	2333, 2334	SULLO, <i>Relatore</i>	2351
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2334, 2336, 2338	Votazione segreta:	
CAVINATO	2334	PRESIDENTE	2354
MANNIRONI	2334, 2335, 2336		
CHIOSTERGI	2334		
CONCI ELISABETTA	2338		
Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare. (3162)	2339		
PRESIDENTE	2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2350		
FERRERI, <i>Relatore</i>	2339, 2346, 2347, 2350		
CAVALLARI	2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2349		

La seduta comincia alle 9,35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Colasanto, Facchin e Conci Elisabetta sostituiscono, rispettivamente, nella seduta odierna, i deputati Marotta, De Martino Carmine e Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

Prego l'onorevole Vicentini di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge riguarda la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e l'autorizzazione alla sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio. Il disegno di legge ci perviene già approvato dal Senato. Scopo di esso è quello di istituire, come è detto nel titolo, un istituto di credito a medio e a lungo termine. In seguito all'esperienza fatta dopo l'altra guerra e soprattutto alla dolorosa esperienza di molti istituti che, per le immobilizzazioni dovute a finanziamenti straordinari nell'altra guerra, hanno subito vicende tristi per i depositanti, era stato istituito il Consorzio sovvenzioni su valori, che è poi quell'istituto che ha dato vita in un secondo tempo all'Istituto per la Ricostruzione (I. R. I.). La legge bancaria del 1936 ha cercato di qualificare gli istituti di credito, portando una specificazione nella caratteristica delle operazioni; e quindi nessuna operazione di immobilizzo e nessuna operazione a lungo termine erano devolute esclusivamente alle casse di risparmio, ma soltanto il credito commerciale, cioè cambiali con scadenza al massimo di quattro mesi. La legge ha dato buoni frutti: infatti, se guardiamo l'esperienza di questo dopoguerra, fortunatamente non abbiamo avuto crolli di istituti bancari. Però si è resa necessaria la specificazione e la creazione di istituti atti ad operare a medio e a lungo termine con riguardo alle nuove esigenze imposte sia dalla ri-

costruzione degli impianti resa necessaria in seguito alle distruzioni verificatesi con la guerra, sia anche a tutto quel processo di assestamento e quindi di investimento di capitali in nuove iniziative economiche in modo da dare la possibilità agli istituti stessi di intervenire a sussidio e a complemento dell'iniziativa privata. Questo istituto di credito a medio e a lungo termine si aggiunge ad altri simili che sono stati creati o in corso di istituzione: uno per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, uno per il finanziamento industriale della Sicilia e un altro per la Sardegna. L'istituto di cui trattasi viene a completare la struttura finanziaria operante nella regione Trentino-Alto Adige. Questa ha bisogno di un apposito istituto, avente le caratteristiche sopra ricordate, in quanto l'economia del Trentino risente del fatto di essere stata avulsa, per ragioni politiche, dalla normale attività finanziaria e commerciale delle regioni lombardo-venete che, prima del Trentino, fecero parte dell'ordinamento economico del Regno d'Italia. Ragioni politiche non hanno permesso quella comunicazione e quel livellamento di economie che era naturale avvenissero entro i vecchi confini. Vi è stata anche l'impossibilità fisica di ristabilire frequenti relazioni e la compenetrazione dell'economia del Trentino-Alto Adige con altra economia al di là delle Alpi. Tutto ciò ha fatto sì che il Trentino rimanesse una specie di isola, la quale ha bisogno di queste forme nuove di assistenza per lo sviluppo della propria economia.

Il fondo di dotazione è costituito di due parti: un miliardo di lire viene dallo Stato e lire 550 milioni dalla regione. Il miliardo e 550 milioni vengono così distribuiti: 1.250 milioni per le operazioni a medio e a lungo termine e 300 milioni per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. Dal punto di vista finanziario, i primi 500 milioni incidono sull'esercizio 1952-53 e precisamente sono iscritti al capitolo n. 731, dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che riguarda appunto una riserva di 48 miliardi e mezzo iscritta in bilancio per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso. Mi sono interessato di verificare se i 500 milioni fossero iscritti nei provvedimenti in corso previsti dallo stanziamento di bilancio; e su ciò non vi è dubbio. Gli altri 500 milioni verranno iscritti nel corrispondente capitolo — di quello dianzi accennato — del nuovo esercizio 1953-54 sullo stato di previsione dello stesso Ministero. Per quanto riguarda la regione, essa, come

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

ho prima accennato, ha già previsto lo stanziamento della parte dei 550 milioni che ad essa compete per la costituzione del fondo.

Oltre alla partecipazione dello Stato e al concorso della regione, vi potrà essere anche il concorso di altri istituti esercenti il credito nella regione Trentino-Alto Adige.

Il nuovo istituto non ha la possibilità di raccogliere il risparmio; dovrà fare soltanto operazioni di impiego a medio e a lungo termine a favore del credito agrario e a favore delle piccole e medie industrie. Le operazioni che verranno fatte con tale istituto sono assistite dalle garanzie ipotecarie previste per gli altri istituti del genere. Vi sarà anche la possibilità di emissione di obbligazioni per completare le disponibilità finanziarie dell'istituto stesso.

All'articolo 7 sono previste delle agevolazioni fiscali simili a quelle contemplate per altre istituzioni del genere: cioè, per le cambiali, qualunque sia la loro scadenza, vi è la tassa fissa di 10 centesimi per ogni 1.000 lire. L'istituto è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso l'istituto corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale e la regione. L'istituto è naturalmente soggetto alle norme generali che vigono in materia di credito. Mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIN. Chiedo al relatore se la costituzione di tale istituto avviene in conformità alle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 949, con la quale si istituivano gli istituti di credito a medio termine per l'artigianato. Qui al riguardo non si fa nessun accenno.

VICENTINI, Relatore. La costituzione di detto istituto è in rapporto alle leggi del 1927, del 1936 e del 1938, che riguardano l'ordinamento generale delle banche. Le norme che regolano l'esercizio del credito nel senso degli investimenti non vengono assolutamente toccate. Qui si fa riferimento solo ad operazioni specifiche, che naturalmente devono essere inquadrate nella legge generale riguardante il credito.

SAGGIN. Io non mi oppongo alla costituzione di tale istituto, perché riconosco che esso è necessario alla regione Trentino-Alto Adige. Mi preoccupo però del fatto che già è in atto l'istituto italiano del medio credito, istituito con la citata legge n. 949 del 1952, che prevede oltre un istituto di carattere nazionale, anche istituti regionali affiliati a quello nazionale. Non vorrei che, facendo sorgere questo nuovo istituto, ne derivassero dei contrasti di carattere finanziario e creditizio tra l'uno e l'altro istituto. Se potessi essere tranquillizzato su ciò darei senz'altro la mia approvazione al disegno di legge.

VICENTINI, Relatore. Evidentemente, tale istituto, che ha competenza nella regione Trentino-Alto Adige, non potrà essere soppiantato dall'istituto nazionale del medio credito.

GUGGENBERG. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua chiara esposizione. L'istituto di cui trattasi è veramente necessario alla nostra regione. Faccio anch'io appello ai colleghi di voler dare la loro approvazione al disegno di legge in discussione. Mi riservo di fare all'articolo 8 qualche osservazione, perché tale articolo è in contrasto con lo statuto della regione Trentino-Alto Adige. Eventualmente presenterò un emendamento.

FACCHIN. Desidero fare semplicemente una osservazione per completare la risposta che il relatore ha dato all'onorevole Saggin. In merito alla obiezione che è stata sollevata vorrei semplicemente dire questo: che nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige agli articoli 4 e 5 viene stabilita una particolare competenza alla regione nel senso di incrementare le attività industriali e commerciali.

Quindi, nonostante che in sede nazionale possano esistere altri strumenti di credito che operino sul piano generale, la necessità della istituzione di questo strumento particolare è data anche dalla competenza specifica che è attribuita alla regione. E siccome la regione di per se stessa non avrebbe i mezzi sufficienti per creare tale strumento, ecco la necessità della creazione dell'istituto di cui trattasi.

Mi pare che anche questa spiegazione debba soddisfare l'onorevole Saggin.

Per il resto mi associo a quanto ha detto il relatore onorevole Vicentini.

GHISLANDI. Desidero soltanto avere una conferma, e cioè che il Governo ci assicuri che l'esistenza di tale istituto sostituisce il funzionamento degli istituti di carattere ge-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

nerale, altrimenti la regione del Trentino-Alto Adige verrebbe ad usufruire di un duplicato di un istituto già operante.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho le norme che disciplinano l'istituto del medio credito, che ha competenza sul territorio nazionale. Non mi pare però che l'uno possa escludere l'altro.

GUGGENBERG. È proprio così.

CAVINATO. Dipende dall'ispettorato del credito l'esistenza o meno della concorrenza, altrimenti succederà quanto già avviene in Sicilia e in Sardegna.

FACCHIN. Naturalmente gli istituti di carattere generale rimangono.

SAGGIN. Sono d'avviso che l'istituto italiano del medio credito si servirà in definitiva di questo istituto regionale, costituito con le stesse norme della ripetuta legge n. 949 del 25 luglio 1952, ma con delle norme particolari adatte a quella regione. Ora che ho esaminato il problema, posso dire che non intravedo la possibilità di una concorrenza, ma quella di una collaborazione, ossia l'istituto regionale riceverà dall'istituto del medio credito l'autorizzazione ad operare in suo nome. Perciò, sono tranquillo ed approvo senz'altro il disegno di legge, sicuro che non vi sarà un duplicato.

GHISLANDI. A questa condizione dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

MANNIRONI. Voterò a favore del disegno di legge; però tengo a precisare che questa mia adesione vuol significare anche raccomandazione e preghiera al Governo perché le stesse provvidenze siano estese a tutti gli altri istituti similari che si devono creare in altre regioni d'Italia. Dico questo perché, avendo già visto il testo di alcuni altri disegni di legge, ho notato delle differenze notevoli. Per esempio, qui si dice che l'istituto deve esercitare il credito a medio e lungo termine, mentre negli altri disegni di legge l'aggettivo « lungo » è soppresso.

Ora, ciò non sarebbe giusto. Siccome tali istituti sono emanazioni dell'istituto centrale del credito a medio e lungo termine, è doveroso ed indispensabile che essi siano regolati alla stessa stregua ed abbiano lo stesso trattamento. Questa osservazione debbo farla a proposito delle imprese a cui il credito è destinato. Qui si dice soltanto « medie e piccole imprese » senza l'aggettivo « industriali » che invece è aggiunto negli altri disegni di legge.

Dicendo semplicemente « imprese », si potrebbero intendere anche le imprese a carat-

tere commerciale e agrario, mentre negli altri disegni di legge vi è la limitazione « industriali ».

Ora, non che io debba fare obiezioni specifiche in merito, però dico che lo stesso trattamento bisogna usarlo verso gli altri istituti.

Con tali premesse e con queste precisazioni, che mi riservo di prendere in esame quando discuteremo altri similari disegni di legge, dichiaro di essere contrario al provvedimento in esame.

CAVINATO. Stiamo scontando, come dissi altre volte, l'istituzione dell'ente regione. Vedrete quanti provvedimenti verranno in questa e in altra materia!

Ho votato contro la costituzione dell'ente regione e conseguentemente sono contrario a tutto ciò che è in relazione alla costituzione dell'ente regione.

In secondo luogo non è vero che sia esclusa la possibilità di un duplicato. Il duplicato esiste già. Per evitarlo, bisognerebbe fare una legge che vietasse agli istituti nazionali di operare nelle singole regioni; ma fino a che avremo istituti nazionali di credito che per legge possono operare in tutta Italia e ne creiamo uno che debba operare nel Trentino-Alto Adige, la concorrenza sarà inevitabile in quanto tutti e due hanno la potestà di erogare il credito della stessa natura.

Per questi motivi voterò contro il disegno di legge.

CHIOSTERGI. Per le stesse ragioni, ma in senso contrario, espone dall'onorevole Cavinato, voterò favorevolmente al disegno di legge, perché ho sempre approvato quanto si riferisce alle organizzazioni regionali e perché ritengo che la concorrenza possa diminuire il costo esoso del credito in Italia: ciò che sarà utile al nostro Paese.

CAVINATO. Debbo osservare all'onorevole Chiostergi che a Torino sono sorti 830 negozi di macellai, ma il prezzo delle carni non è affatto diminuito!

PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi che prendono la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati finora presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È costituito un « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

produttive nella Regione, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

(È approvato).

ART. 2.

All'Istituto di cui all'articolo precedente è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

(È approvato).

ART. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1.250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il fondo di dotazione della Sezione per il credito agrario di miglioramento è di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 100 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla concorrenza di lire 500 milioni ed a carico del corrispondente fondo del successivo esercizio finanziario 1953-54 per la restante somma di lire 500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dalle partecipazioni della Regione si farà fronte nei modi previsti dall'articolo 6 della legge regionale del 17 settembre 1952, n. 36.

I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della Regione, sia da parte di altri enti nonché di Istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari o statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto di cui al successivo articolo 8.

La responsabilità degli enti partecipanti sarà limitata alle quote da essi conferite.

MANNIRONI. Desideravo dal relatore un chiarimento a questo riguardo.

Nel penultimo capoverso si dice che « I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della regione, sia da parte di altri enti », ecc..

Desideravo sapere se la disposizione attuale che stiamo per votare rappresenti una specie di delega allo Stato per l'avvenire, nel senso che non sia più necessaria alcuna altra legge per aumentare i fondi di dotazione.

VICENTINI, *Relatore*. La disposizione prevede soltanto che il capitale non debba essere cristallizzato nel miliardo e 550 milioni; potrà essere anche aumentato. In che modo? Vi sarà una legge che aumenterà il fondo se questo è dello Stato, vi sarà una legge regionale che aumenterà il fondo se questo è della Regione o vi sarà l'apporto in conto corrente o partecipazione da parte di enti che operano l'esercizio del credito nel Trentino.

MANNIRONI. Dunque, non è una delega.

VICENTINI, *Relatore*. No.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'Azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º ottobre 1947, n. 1075.

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, viene sostituito dal seguente: « sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo articolo 14. È altresì autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di com-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

petenza, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio ».

Nel secondo comma dell'articolo 21 modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e con legge 17 novembre 1950, n. 1095, alle parole: « Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria » sono sostituite le seguenti: « La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 modificato con legge 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « dalla Banca nazionale della agricoltura e dalla Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite le seguenti: « e dalla sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

MANNIRONI. Anche su questo articolo desidero un chiarimento dal relatore. Nell'ultimo periodo del secondo comma si dice che: « La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio ». Desidero sapere se ciò significa una modifica alla legge generale che autorizza il credito agrario della sezione della Banca del lavoro in tutte le regioni d'Italia, anche là dove esistono altri istituti di credito agrario.

VICENTINI, *Relatore*. No. Io ho qui un appunto della Ragioneria generale dello Stato la quale mi fa osservare come questo inciso è superfluo per il fatto che la Banca nazionale del lavoro opera già su tutto il territorio nazionale per l'esercizio del credito agrario, tanto che nella Sardegna, come in Lombardia e nelle altre regioni dell'Alta Italia, il fondo di rotazione di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, di 125 miliardi per la parte destinata all'agricoltura, è stato incanalato verso le attività economiche dell'agricoltura anche attraverso la Banca nazionale del lavoro. Ma, se sopprimessimo questo inciso, verremmo a pregiudicare l'approvazione del disegno di legge in quanto dovrebbe poi ritornare al

Senato. L'inciso è pleonastico, ma non turba nulla circa l'attuazione del credito agrario. Accanto alla Banca nazionale del lavoro vi sono istituti, abilitati soltanto per il credito agrario di esercizio. Pochi istituti di credito ordinario hanno il credito agrario di miglioramento; sono istituti di credito agrario di esercizio.

MANNIRONI. Mi preoccupa la situazione creatasi nella Sardegna dove esiste un istituto di credito agrario, e so che gli altri istituti non possono esercitare il credito agrario. E allora, mi pare che questa disposizione verrebbe a modificare la legge generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, la banca è autorizzata con decreto 26 aprile 1950 a compiere operazioni di credito agrario su tutto il territorio nazionale.

VICENTINI, *Relatore*. Comunque, l'agricoltura ha grande bisogno del credito, tanto che si è dovuto istituire il fondo di rotazione.

MANNIRONI. Ma allora, qual è il motivo di quell'inciso ?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ecco, io sarei dovuto intervenire su questo punto per dire che era pleonastico richiamare nel testo della legge la Banca nazionale del lavoro. Senonché, ciò porterebbe a modificare il titolo e rimanderebbe il disegno di legge al Senato, ritardandone quindi l'approvazione. Comunque, nulla è modificato.

VICENTINI, *Relatore*. Ossia nulla viene modificato circa le disposizioni già esistenti.

MANNIRONI. Prendo atto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Poiché sugli articoli 6 e 7 non vi sono emendamenti, li pongo successivamente in votazione:

ART. 6.

Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto e la Sezione autonoma di cui all'articolo 2 sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalità ed entro i limiti che saranno stabiliti nello statuto di cui al successivo articolo 8.

È esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

I partecipanti, diversi dallo Stato, potranno accordare all'Istituto ed alla Sezione autonoma aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benessere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nello statuto di cui al successivo articolo 8 saranno anche stabiliti i requisiti che debbono avere le imprese per essere considerate piccole o medie, nonché i limiti massimi dei finanziamenti.

(È approvato).

ART. 7.

Gli atti inerenti alla costituzione e alle successive modifiche dell'Istituto, nonché le operazioni effettuate dallo stesso a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali; all'infuori soltanto della tassa da bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, di cui all'articolo 1, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. L'Istituto è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso l'Istituto corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Lo Statuto unico dell'Istituto e della Sezione autonoma sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

Detto statuto regolerà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione per metà allo Stato, per un quarto alla Regione e per l'altro quarto agli Istituti partecipanti.

A rappresentare lo Stato non potranno essere designati suoi funzionari ».

GUGGENBERG. Come avevo prima accennato, a mio avviso, questo articolo non corrisponde allo statuto dell'Alto Adige. Qui si stabilisce che lo statuto della sezione autonoma sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro. Ma l'articolo 5 dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce su determinate materie e al punto 4°) si cita: ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Senza dubbio, questo è un istituto a carattere regionale e, se prima poteva sussistere qualche dubbio sulla interpretazione del citato articolo 5 dello statuto una interpretazione autentica è stata data col decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1952, n. 2592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1953 « Norme d'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di credito e risparmio » da cui risulta la competenza della regione in materia di ordinamento di aziende di credito a carattere regionale. L'articolo 1 stabilisce appunto, che i provvedimenti amministrativi concernenti l'ordinamento degli enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale, spettanti alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi degli articoli 5, 4 e 13 dello statuto speciale, sono adottati dalla Giunta regionale sentito il Ministero del tesoro che si pronuncia entro il termine di un mese della ricezione dell'atto.

Con la pubblicazione di queste norme di attuazione entra in vigore l'articolo 5 dello statuto, secondo il quale la competenza per la emanazione di un regolamento di un istituto di credito a carattere regionale spetta alla regione e non allo Stato. La circostanza di una partecipazione dello Stato secondo me non altera il carattere strutturale e la competenza regionale. Per questi motivi, credo che la Commissione non sia in grado di approvare questo articolo, perché si trova dinanzi ad una norma costituzionale di uno statuto che può essere modificata soltanto da un'altra norma costituzionale.

Pertanto, presento il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 8: « Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e dell'articolo 1 delle norme di attuazione del predetto statuto speciale in materia di credito e di risparmio, approvato con decreto presidenziale 15 novembre 1952, n. 2592, lo statuto unico dell'istituto e della sua sezione autonoma sarà approvato dalla Giunta regionale della regione Trentino-Alto Adige, sentito il Ministero del tesoro. Il Presidente dell'istituto sarà nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato intermini-

steriale per il credito ed il risparmio e il Presidente della regione Trentino-Alto Adige.

Ai dipendenti dello Stato e della regione autonoma Trentino-Alto Adige possono essere affidate solamente le funzioni di sindaco ».

Dichiaro subito che insisto soltanto sulla prima parte dell'emendamento concernente l'emanazione del regolamento. Le altre due parti non mi interessano molto, ma sono logica conseguenza del primo comma.

CONCI ELISABETTA. Dichiaro di essere contraria a tale emendamento. È vero che qui si tratta di due competenze che si sovrappongono: quella della regione, che riguarda particolarmente l'ordinamento amministrativo, e quella dello Stato che riguarda la politica del credito. Però, la stessa regione ha deciso che prevalga la competenza dello Stato che dà un contributo più forte. Aggiungo che la regione siciliana, la quale ha competenze ancora più vaste di quelle del Trentino-Alto Adige, ha accettato questo principio. Osservo inoltre che al Senato, in sede di Commissione finanze e tesoro, è stata discussa e accettata la dizione di questo articolo 8. Sono quindi contraria all'emendamento dell'onorevole Guggenberg e chiedo che l'articolo 8 sia approvato così come è stato approvato dal Senato.

FACCHIN. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Conci ed aggiungo che, nella fattispecie, non esiste una questione di principio sulla competenza della regione o dello Stato intorno alla materia del disegno di legge, in quanto ci si trova di fronte ad un atto di carattere contrattuale stipulato fra la regione stessa e il Ministero del tesoro in base al quale è stato creato un determinato istituto di credito con la partecipazione dello Stato e della regione in diversa misura. Naturalmente nell'atto stesso in cui si concordava la partecipazione alla creazione dell'istituto si sono anche stabilite le modalità per la creazione di esso e quindi il conflitto di competenza cui ha accennato l'onorevole Guggenberg non esiste, essendo stata la materia risolta consensualmente nelle trattative che hanno preceduto la redazione e la presentazione di questo disegno di legge.

Il fatto che il consiglio regionale abbia già esaminata la materia risulta anche dalla relazione che esso ha fatto sul disegno di legge. Nella relazione stessa fra l'altro è detto: «...L'istituto sorge con legge dello Stato. Il relativo disegno di legge, elaborato dagli organi tecnici del Ministero del tesoro e

già approvato dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio è allegato alla presente relazione. Il testo prevede che lo Statuto dell'ente sarà emanato con provvedimento a parte, a cura del Ministero del tesoro senza bisogno di interventi di altre autorità dello Stato. Va da sé che lo statuto non potrà contenere nessuna disposizione in contrasto con la legge istitutiva che prevede gli elementi essenziali dell'operazione ».

Come gli onorevoli colleghi vedono, esiste un accordo perfetto fra il consiglio regionale e gli organi dello Stato sulle modalità d'istituzione dell'ente di credito ed è evidente che nessuna obiezione potrà venire dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il quale ha già superato la questione che — ripeto — ha fatto oggetto di un apposito accordo.

Per queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento Guggenberg. Mi meraviglio anzi della sua presentazione, in quanto con essa l'onorevole collega pone un ostacolo a quella urgente approvazione che pure egli ha auspicato nel suo precedente intervento.

GUGGENBERG. L'onorevole Facchin ha detto che si tratta di un accordo già intervenuto fra la regione e lo Stato. Non lo nego; ma l'accordo medesimo è anteriore alla emanazione delle norme di attuazione cui io ho accennato. Comunque, io ho sollevato una questione di principio ed ho chiesto se si possa con una legge comune contravvenire ad una legge costituzionale quale quella dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto far presente che l'articolo 5 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, richiamato dall'onorevole Guggenberg, ha la seguente premessa: « La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, emana norme legislative... ». I principi stabiliti dall'articolo precedente sono indicati dalla seguente frase: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali... ».

Non è chi non veda che tra i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato vi è anche il diritto da parte dello Stato medesimo di intervenire in determinate materie e in determinate situazioni come appunto quella della creazione di un istituto per il credito a medio e a lungo termine in cui lo Stato ha una così ampia partecipazione fi-

nanziaria. È evidente che, data questa partecipazione, lo Stato non poteva non riservarsi la potestà di effettuare quel controllo e quella vigilanza che sono una conseguenza del suo largo apporto economico. La cosa è tanto chiara che la stessa regione, come ha detto l'onorevole Facchin, non ha fatto obiezioni di sorta per l'emanazione della norma contenuta nell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Guggenberg mantiene il suo emendamento?

GUGGENBERG. Dopo di avere ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento, anche per evitare ritardi nell'approvazione della legge e convinto che, comunque, l'emendamento non verrebbe approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 che ritengo opportuno di rileggere.

Lo statuto unico dell'Istituto e della Sezione autonoma sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

Detto statuto regolerà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione per metà allo Stato, per un quarto alla Regione e per l'altro quarto agli Istituti partecipanti.

A rappresentare lo Stato non potranno essere designati suoi funzionari.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

L'Istituto e la Sezione autonoma sono soggetti alla vigilanza di che al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, sul quale non vi sono emendamenti.

L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione autonoma e la modalità di essa saranno disposte con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare. (3162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare ».

Prego il relatore onorevole Ferreri, di voler riferire alla Commissione su questo provvedimento.

FERRERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, fino ad ora, quando davanti alle Camere giacevano provvedimenti di legge che trovavano la copertura dell'onere finanziario nel bilancio che veniva a scadere prima dell'approvazione dei provvedimenti stessi, ci si limitava ad autorizzare per legge il Governo a poter disporre dei fondi del vecchio bilancio anche dopo la scadenza dell'esercizio. In tal modo, però, noi stessi cadevamo in contraddizione con la richiesta, da noi ripetutamente avanzata, di potere avere tempestivamente i conti consuntivi degli esercizi finanziari. Infatti, nel momento in cui si autorizzava il Governo a prostrarre l'utilizzazione dei fondi di un esercizio, evidentemente lo si poneva nella impossibilità di presentarci il consuntivo non appena scaduto l'esercizio medesimo.

Il disegno di legge in esame tende ad eliminare quest'ultimo inconveniente, pur mantenendo lo scopo di consentire il normale *iter* alle proposte o ai disegni di legge la cui copertura si trova in bilanci già scaduti al momento della loro approvazione. Tale scopo si raggiungerebbe trasportando da un preventivo a quello successivo le somme relative ai disegni di legge già presentati al Parlamento e non ancora perfezionati al 30 giugno, data di chiusura dell'esercizio.

Questo è il congegno proposto dall'articolo unico del disegno di legge n. 3162, congegno che costituisce indubbiamente una novità. Io sono favorevole alla sostanza del provvedimento, ma ritengo che qualche modifica formale dovrà essere apportata per migliorarne la struttura. Per esempio, con la sottrazione di una determinata somma dal totale delle entrate di un esercizio, noi compiamo un'operazione estremamente generica perché non precisiamo se la sottrazione avviene dalle entrate effettive o da quelle di movimento di capitali, facendo così una certa confusione nella natura dei due tipi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

di entrate ed alterando il significato delle cifre finali del rendiconto.

È noto poi che questa sottrazione dal totale delle entrate toglie una somma dalle entrate di competenza di un esercizio formata dai provvedimenti che hanno la loro soddisfazione finanziaria nella competenza dell'esercizio stesso, e quindi altera la somma dell'entrata di competenza di questo esercizio. Chi leggerà l'ultima somma del consuntivo, così modificato non potrà dire di avere messo gli occhi sulla competenza di entrata di quell'esercizio, ma su quella che si ottiene diminuendola di un importo dipendente solo dalla mancata possibilità di perfezionare in legge entro l'esercizio un certo numero di provvedimenti a causa di circostanze, le più svariate.

Quindi il principio della competenza annuale comincia ad avere un colpo piuttosto serio; e la possibilità di poter perfezionare questi disegni di legge nell'esercizio successivo è ottenuta a scapito del canone della annualità del nostro preventivo di competenza.

Superando questa circostanza bisogna poi vedere che cosa accade nell'esercizio successivo nel quale sono iscritti questi fondi trasportati. Lì si troverà una somma, posta fra le entrate del Ministero del tesoro qualificata come fondo (ripresa dall'esercizio immediatamente precedente), per far fronte formalmente ai provvedimenti legislativi che al 30 giugno sono ancora in corso di perfezionamento. Io penso che nell'esercizio che riceve questi fondi sarà bene distinguere la destinazione dei fondi stessi e mandare una parte di questa somma alle entrate effettive, per il complesso dei provvedimenti che si riferiscono a spese effettive, e la parte restante ai movimenti di capitale per i provvedimenti legislativi che si riferiscono ad una spesa che abbia tale carattere. Ciò per non togliere al rendiconto dell'esercizio almeno quel carattere di chiarezza e di pertinenza che queste due voci conservano nel nostro ordinamento contabile.

La Commissione dovrebbe volgere la sua attenzione sul dettato dell'articolo unico che io giudico pericolosamente generico; la dicitura è questa: « sarà detratta una somma pari all'onere previsto da disegni di legge già presentati al Parlamento con copertura della relativa spesa e non perfezionati al termine dell'esercizio ».

A questo riguardo abbiamo osservato in precedenti occasioni che la copertura per disegni di legge in corso forse è sparpagliata in troppe parti del bilancio. Noi abbiamo disegni di legge la cui copertura finanziaria

viene fatta con fondi delle note di variazioni; abbiamo disegni di legge la cui copertura si trova nel fondo appositamente costituito nel preventivo del Ministero del tesoro (ed è un fondo normalmente cospicuo); abbiamo poi, come eccezione, copertura di oneri finanziari portati da provvedimenti legislativi in altre disponibilità, (ed uso questa terminologia in senso lato e non nel senso stretto come avviene per le note di variazioni), quale per esempio il fondo stabilito dall'articolo 42 della legge di contabilità, che è un fondo per spese impreviste. Noi ci siamo opposti a questa interpretazione perché questo fondo, quando al termine dell'esercizio non è stato interamente assorbito, viene a perdere il suo carattere di fondo per spese non previste; per cui l'importo non impegnato non è corretto che sia mandato a coprire spese che non hanno nessuno dei caratteri previsti dall'articolo 42 citato.

Devo mettere in guardia da una interpretazione formale eccessivamente favorevole del testo del disegno di legge in esame, perché potremmo pensare che qualunque capitolo di spesa che al 30 giugno avesse lasciato delle economie, potrebbe costituire disponibilità tale da servire a coprire disegni di legge che al 30 giugno non fossero ancora perfezionati.

Vorrei sottoporre al giudizio della Commissione questa interpretazione restrittiva del disegno di legge: dichiarare cioè che le disponibilità a cui si riferisce il provvedimento in esame sono o quelle recate dalle note di variazioni o quelle stanziare nel fondo per far fronte a provvedimenti legislativi in corso. Queste due sole sorgenti dovrebbero essere lasciate aperte perché possano essere, nell'esercizio successivo, perfezionati disegni di legge rimasti incompiuti alla data del 30 giugno; con l'esclusione di tutte le altre, di gran lunga meno rilevanti come importo, in vista del vantaggio di introdurre un principio di chiarezza e di correttezza nella gestione del bilancio.

Infatti le note di variazioni nella loro attuale formazione sono state inventate proprio per essere ossequienti al quarto capoverso dell'articolo 81 della Costituzione; difatti, quando sono presentate, portano non solo la disponibilità finale, ma anche l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso che con quelle disponibilità si propone di coprire. Il fondo per i provvedimenti legislativi in corso ha un ammontare che la nostra Commissione controlla, per giudicare della congruità dello stanziamento di questo fondo, chiedendo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

l'elenco dei provvedimenti legislativi che si pensa di emanare durante l'esercizio. Talché, avuta la indicazione preventiva dei provvedimenti la cui copertura deve essere fronteggiata con tale fondo, al 30 giugno sarà facile reperire quale importo non si è potuto utilizzare, e questo sarà trasportato all'esercizio successivo.

Che il presente sia un disegno di legge eccezionale e che esso abbia un carattere sperimentale, ce lo dice il dettato dell'articolo unico del disegno stesso. Mentre vuole estendere questo provvedimento all'esercizio finanziario 1950-51 per sanare quelle posizioni che alla data di oggi non si sono potute regolarizzare, però propone di arrivare fino al 1953-54. Il che ci fa pensare che nella mente del Ministro proponente nemmeno questa formula possa ritenersi quella definitiva, a meno che l'applicazione che ne dovessimo fare non si dimostrasse talmente buona da poter essere trasfusa nel regolamento di contabilità di Stato che si sta elaborando.

Vorrei ascrivere questo disegno di legge a quel complesso di norme e di tentativi che si sono dovuti fare in questi anni, in attesa di una legge fondamentale più moderna. È un fatto che l'Amministrazione statale si è ridotta a fare più ossequio alle formalità e al bilancio interpretato come allegato di una legge di autorizzazione, che non al suo aspetto economico, sia pure limitato alla gestione finanziaria dello Stato.

Quanto accennavo al principio in merito alla alterazione della entrata di competenza in un certo esercizio, costituisce una prova di ciò che vado dicendo, perché si tratta di fare leggi che permettano alla Corte dei conti l'accoglimento e la registrazione degli atti; cioè si tratta di soddisfare il controllo della legittimità interpretato nel senso più formale. Che questo si raggiunge a scapito della sostanza finanziaria ed economica, è il difetto che credo di poter ravvisare in tanti provvedimenti.

È veramente urgente una sistemazione di tutta questa materia che tenga conto non soltanto delle disposizioni della nuova Costituzione ma anche delle novità che nella gestione finanziaria si sono realizzate.

Io mi propongo di presentare un articolo unico modificato nella forma, per aderire alle osservazioni che ho fatto. Si tratta di ricalcare il testo dell'articolo unico ma di precisare però che le disponibilità, che si possono rimandare all'esercizio successivo, debbono essere solo quelle portate dalle note di variazioni di un certo esercizio ed inoltre

quelle dovute al residuo del fondo per i provvedimenti legislativi in corso che è impostato nel nostro bilancio preventivo. Escluderemmo così altre disponibilità per essere utilizzate a questo stesso scopo.

Penso che non dovremmo preoccuparci se la portata di questo disegno di legge risulta limitata perché tutti sanno che le disponibilità cui ho fatto prima cenno sono quasi la totalità.

Così facendo avremo dato per lo meno prova di una interpretazione rigorosa e impedito di credere che questa sia una legge destinata a non essere riveduta. Inoltre proporrei un secondo articolo (dato che questo provvedimento è particolarmente urgente) in cui si dica che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Devo sottolineare l'importanza non solo tecnica ma soprattutto politica di questo disegno di legge. Tanto che io mi domando se sia stato opportuno deferire l'esame di questo provvedimento alla nostra Commissione in sede legislativa.

Noi ci troviamo difatti di fronte ad un provvedimento che è stato dettato non solo da motivi di carattere tecnico, ma siamo di fronte ad un provvedimento che ha notevoli riflessi di carattere politico; cosicché ritengo che sarebbe molto più opportuno che fosse esaminato, discusso ed approvato in Assemblea plenaria e non dalla nostra Commissione in sede legislativa. Né io credo che tale mio pensiero possa essere contraddetto dall'osservazione secondo la quale diversi disegni di legge attenderebbero l'approvazione del presente disegno di legge. Evidentemente questo è un effetto di una determinata non perfetta organizzazione dei nostri lavori parlamentari, che tuttavia non deve giungere a costringere il Parlamento a far passare, attraverso il vaglio di una sola Commissione permanente, provvedimenti dell'importanza di questo che stiamo discutendo.

L'importanza politica del provvedimento emerge anche dal fatto che qui non si tratta di un provvedimento a puro carattere provvisorio. In sostanza, posso convenire con l'onorevole relatore quando dice che le modalità tecniche di attuazione potranno forse variare. Però, noi ci troviamo già di fronte alla legge del 30 agosto 1951, n. 941, la quale prevede la proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1951-52.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Se è vero che i sistemi di carattere tecnico previsti nella citata legge dell'agosto 1951 e quelli previsti nel presente disegno di legge variano, tuttavia il concetto fondamentale è sempre quello. Insomma, appare come da parte del Governo si voglia trovare un sistema (e ciò conferisce al disegno di legge un carattere di permanenza) per riuscire, eludendo l'articolo 81 della Costituzione, a rendere continua la facoltà di compiere delle spese, anche di esercizi chiusi, su maggiori entrate che si siano verificate in un determinato esercizio anch'esso scaduto. Secondo me, vi è un carattere di continuità il quale concorre a conferire ancora maggiore importanza al disegno di legge. Quindi, vi è la necessità che questo disegno di legge venga discusso e deliberato da parte di tutta la Camera.

Noi siamo contrari al provvedimento soprattutto per molti dei motivi che sono stati accennati dall'onorevole Ferreri. Però anche i suggerimenti che egli ha fatto e l'emendamento che vuole proporre, se concorrono a smussare gli angoli di questo disegno di legge, tuttavia non riescono a togliere la sua fondamentale ingiustizia. Siamo d'accordo che, dichiarando che con questo provvedimento ci si riferisce solo alle note di variazioni o a quel capitolo il cui stanziamento si riferisce a provvedimenti in corso di approvazione, si viene un po' a denicotinizzare il disegno di legge; però, in sostanza, la sua natura rimane. Quindi, rimane la nostra opposizione, che è di principio e che si riferisce ai criteri tradizionali che hanno sempre presieduto alla redazione dei bilanci: criterio dell'annualità dei bilanci e unitarietà degli stessi. Se il disegno di legge venisse approvato anche con le modifiche proposte dall'onorevole Ferreri, si verrebbero a ferire tali principi. Infatti, trasferendo dalle entrate dell'esercizio passato una loro parte nelle entrate dell'esercizio successivo, si mette il Parlamento e quindi anche il Paese nell'impossibilità di avere una visione esatta degli esercizi finanziari dello Stato. All'atto dell'approvazione di un bilancio, oltre a tutte le riserve che abbiamo sempre avuto, ne avremmo una di più. Saremmo costretti a pensare: noi approviamo oggi un bilancio, che però nella sua entrata e nella sua spesa potrà, alla fine dell'esercizio, presentarsi con una fisionomia completamente diversa. Infatti può darsi benissimo che non siano state compiute spese importantissime, che non siano state realizzate entrate altrettanto importanti; oppure, essendo realizzate entrate importanti non previste nel bilancio di previsione, tut-

tavia queste entrate devono essere trasferite nell'esercizio successivo. Con ciò si snaturano i bilanci e si mette il Parlamento nell'impossibilità di poter avere, all'atto in cui approva i bilanci, una visione della entità delle entrate e delle spese.

Inoltre non mi rendo conto di un problema, che non è solo di carattere giuridico ma anche politico. Però, in questo momento, voglio farne presenti solo gli aspetti giuridici. Dice l'onorevole Ferreri, e lo dice anche l'articolo 1: con questo provvedimento si vuole ottenere che una parte delle entrate, che sono state realizzate in quel determinato esercizio finanziario, vengano invece assegnate in aggiunta alle entrate previste per l'esercizio successivo. E ciò lo si può fare alla chiusura dell'esercizio finanziario, penso io, con un provvedimento di carattere amministrativo, oppure nella redazione del consuntivo dell'esercizio trascorso. Ora, mi chiedo come questo sia giuridicamente possibile. Come può la pubblica Amministrazione non tener conto, o per lo meno non dare atto, dell'avvenuta entrata di determinate somme in un esercizio finanziario, quando già queste entrate sono state approvate dal Parlamento? In sostanza, o con la legge di bilancio o con l'approvazione di una nota di variazioni, noi approviamo determinate entrate o l'aumento di determinate entrate. Con questo disegno di legge, invece, si verrebbe a dire: il Parlamento ha, sì, approvato queste entrate o aumento di entrate, però nella redazione del consuntivo non teniamo conto di questa approvazione del Parlamento o ne teniamo conto solo in parte; cosicché, al momento della redazione del consuntivo, la nostra manifestazione di volontà vale solo per una parte mentre dell'altra parte non si tiene conto, perché quelle entrate che il Parlamento aveva stabilito facessero parte dell'esercizio finanziario 1950-51 in realtà di quell'esercizio non fanno parte, ma faranno parte, contrariamente al voto del Parlamento, dell'esercizio successivo. Dal punto di vista giuridico non vedo come la cosa sia possibile. Vedo che l'onorevole relatore fa cenni di dissenso: gli sarò grato se vorrà darmi su questo punto una spiegazione.

Inoltre vi è una questione assai grave: in sostanza, si viene a togliere una parte notevole delle prerogative del Parlamento. Perché, quando il Parlamento ha approvato il bilancio o le note di variazioni allo stesso bilancio, ha emesso un determinato giudizio e si è assunto una determinata responsabilità. Secondo questo disegno di legge, baste-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

rebbe un atto del Governo, cioè la presentazione di un disegno di legge *in limine* della scadenza dell'esercizio finanziario, per contravvenire al voto del Parlamento, per eludere la legge di approvazione dei bilanci, già entrata a far parte del nostro ordinamento positivo. Con ciò si aumenta a dismisura il potere dell'esecutivo, dandogli prerogative che non credo la Costituzione gli consenta. D'altro lato si toglie al Parlamento una parte notevole delle sue prerogative e in più si va anche contro la legge. Perché, quando un bilancio e le note di variazioni sono state approvate, il loro peso è quello che deriva dal loro totale; e a questa legge non si può eludere con un provvedimento di puro carattere interno oppure con il semplice atto di presentazione ad un ramo del Parlamento di un disegno di legge. Con ciò si verrebbero a rovesciare completamente le basi del nostro ordinamento giuridico, al quale ci siamo fino a questo momento attenuti. Vorrei poi sapere dal relatore qual è il numero di questi disegni di legge, qual è l'importo complessivo di essi, qual è la loro misura, anche perché noi potremmo benissimo affrontare un esame diverso nel senso di vedere attraverso quali accorgimenti si potrebbe addivenire all'adempimento di quelle spese.

In sostanza, vorrei dir questo. Noi leggiamo nella relazione ministeriale e abbiamo sentito anche dalla chiara e serena relazione dell'onorevole Ferreri che qui si cerca di evitare la strada obbligata dell'articolo 81 della Costituzione. Ora, io ritengo che o l'articolo 81 lo si rispetta *in toto*, oppure lo si modifica. Se l'articolo 81 è giusto che funzioni così come è scritto nella nostra Costituzione, lo si mantenga e si abbia il coraggio di osservarlo tutti, sia da parte del Parlamento che da parte del Governo. Se l'articolo 81 non funziona, si abbia allora il coraggio di modificarlo. Secondo me, il peggiore sistema sarebbe proprio quello di mantenere in vita questo articolo e poi, attraverso espedienti, cercare di eluderlo, creando differenze e ingiustizie e per quanto riguarda le prerogative del Governo e per quanto riguarda le prerogative del Parlamento.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione preliminare. L'onorevole Cavallari ha chiesto che il disegno di legge non venga approvato da questa Commissione in sede legislativa, ma venga portato all'esame della Camera. Ora, non vorrei che la Commissione perdesse del tempo. Se la discussione dovesse portare alla richiesta del deferimento del disegno di legge in Assemblea, io direi di farla

subito, in modo da passare ad altro argomento. Se, viceversa, si rinuncia a questa richiesta, allora possiamo proseguire nell'esame del provvedimento.

PETRILLI. In relazione alla proposta di un eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge in Assemblea vorrei sapere se l'onorevole Cavallari ritiene che sia necessario o solo opportuno tale rinvio qualora il disegno di legge, così com'è stato proposto, venisse trasformato in un disegno di legge analogo a quello che abbiamo approvato negli anni scorsi e che ha formato oggetto di quella legge che ha ricordato poco fa l'onorevole Cavallari. In altri termini, se il disegno di legge in discussione fosse trasformato in un altro, perfettamente analogo a quello che l'onorevole Cavallari ha ricordato, riterrebbe egli sempre necessario il rinvio della discussione in Assemblea oppure no? Perché io sono d'accordo con l'onorevole Ferreri nel proporre quell'emendamento che contenga la utilizzazione nell'esercizio immediatamente successivo delle disponibilità che si sono verificate, accertate e riconosciute con le sole note di variazioni, perché altrimenti i bilanci non hanno più fine e non si può più dire che esista un bilancio che duri un esercizio finanziario, perché tutte le disponibilità si aggiungono al bilancio dell'anno successivo. Allora è il caso di sopprimere certi principi fondamentali della scienza finanziaria, della disciplina dei bilanci scritti, della Costituzione e della legge di contabilità generale dello Stato e dire che i bilanci non hanno mai termine, non terminano il 30 giugno di un certo anno o il 31 dicembre di un certo anno, se si seguisse l'anno solare, ma si protraggono per un triennio o per un quadriennio come mi pare sia possibile con il provvedimento in esame. Quindi, sono anch'io d'accordo che il procedimento non è ortodosso e quindi sono d'accordo con l'onorevole Ferreri di emendare il disegno di legge. Una volta ridotta la portata del disegno di legge a quella che noi avevamo già approvato con un precedente disegno di legge, l'onorevole Cavallari ritiene ancora necessario rimettere il provvedimento in Assemblea, dopo naturalmente aver sentito il rappresentante del Tesoro se questo sia d'accordo di accettare tali emendamenti?

GAVALLARI. Ho il dovere di rispondere a lei, onorevole Presidente, e all'onorevole Petrilli. All'onorevole Petrilli dirò che le sue osservazioni in linea teorica sono giustissime. In sostanza, riducendo queste possibilità alle pure e semplici note di variazioni e a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

determinati esercizi finanziari, evidentemente molti degli allarmi che ho fatto presente, potrebbero in teoria cadere; però se questo in teoria avviene, in pratica non avviene, prima di tutto perché la mole delle note di variazioni è diventata tale che costituisce quasi un altro bilancio. Il dire che limitiamo questo disegno di legge alle sole note di variazioni, non vuol dire limitarlo a somme di piccolo conto. Non ho presente l'ammontare delle note di variazioni per l'esercizio scaduto, ma so che è imponente. Quindi, direi, che è una gran parte dell'esercizio chiuso.

PETRILLI. Lo so, dipende da noi che le approviamo, perché vorrei vedere quale deputato di quale partito sarebbe disposto a dire: una volta stabilita la spesa e l'entrata nel bilancio, non si può durante l'esercizio finanziario approvare un'altra legge che importi nuove o maggiori spese. Siccome le nuove o maggiori spese esigono una copertura, questa copertura dipenderà dalle note di variazioni in entrata, ossia dalla legge che porta la nuova o maggiore spesa.

Ora, non dobbiamo dimenticare la realtà. Noi ci attardiamo a fare approvare delle leggi di nuova o maggiore spesa fino alla vigilia della chiusura dell'esercizio finanziario. D'altra parte le nuove o maggiori entrate non si possono verificare ed accertare nei primi mesi dell'esercizio finanziario; perché quale è quel Ministro delle finanze il quale dopo aver presentato uno stato di previsione dell'entrata in relazione ad una certa imposta o tassa, possa, a cuor leggero, subito dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, dire: « io penso e vi garantisco e voi Parlamento se mi credete e se lo ritenete, approvate, che il gettito di questa imposta prevista in 50 miliardi sarà poi di 60 o di 70 miliardi con un aumento del 10-15 per cento »? Ma questo il Ministro lo potrà dire dopo che sono passati per lo meno sei mesi dell'esercizio finanziario, cioè quando, attraverso l'esperienza, ha potuto accertare, tenendo i piedi per terra e non per aria, come si dice, sia pure volgarmente, che quel gettito che era previsto in 50 miliardi, nella realtà concreta è aumentato del 10-15 per cento, ed allora facendo una certa argomentazione presuntiva riterrà che anche per il secondo semestre dell'esercizio finanziario questo 10-15 per cento possa mantenersi, se non addirittura crescere. Quindi soltanto nel gennaio o febbraio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario considerato il Ministro potrà dire: vi presento la nota di variazioni in entrata.

Ricordiamoci che abbiamo approvato una legge portante l'approvazione d'una nota di variazioni quando già era scaduto l'esercizio finanziario. Non ricordo l'anno, ma ricordo benissimo la data dell'agosto, cioè, ripeto, quando l'esercizio finanziario era scaduto.

Questo semplicemente per la voluttà di restare fuori dalla regola? Non abbiamo questa voluttà. La verità è questa: che le esigenze si presentano con carattere anche di urgenza negli ultimi giorni dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario e nessuno di noi ha una specie di freno inibitorio per cui in conformità di quei principi ortodossi che ha esposto l'onorevole Cavallari e che io ho ammirato, principi ortodossi di scienza delle finanze e di disciplina giuridica dei bilanci, attenendosi a quei principi di ortodossia, possa dire: non si approva; di questa legge ne parleremo in un nuovo esercizio finanziario. Siamo tutti d'accordo di fronte all'impellente necessità di approvare una legge anche il 30 giugno che comporti una nuova maggiore spesa, come una nuova o maggiore entrata, però, è evidente che non potrà essere approvata il 30 giugno, perché spesso le note di variazioni vengono esaminate negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario. Allora capisco che si dia il termine dell'esercizio finanziario immediatamente successivo per utilizzare quella maggiore entrata che è stata accertata e destinata alla nuova o maggiore spesa approvata nel corso dell'esercizio finanziario. Ma che si venga a dire che il Ministro possa utilizzare, sia pure, una parte delle entrate normali che stanno a coprire le spese normali, ordinarie o straordinarie (dico normali quelle che sono consacrate nello stato di previsione della spesa) e le possa utilizzare indifferentemente nell'esercizio finanziario o in quello successivo o in quello di due-tre anni dopo, questo evidentemente viola dei principi fondamentali.

In altri termini, il disegno di legge in discussione è un espediente che intende porre rimedio ad un male, però, così come è proposto, è un rimedio peggiore del male.

L'onorevole Ferreri ha detto che è un male necessario. Questo è in sostanza il suo concetto. Ed allora conteniamo il male nei più ristretti limiti. Ma non possiamo arrivare ad aderire al concetto dell'onorevole Cavallari che cioè non si debba mai approvare...

CAVALLARI. Non ho espresso questo concetto. Io parlavo e lei mi ha interrotto lungamente.

PETRILLI. Ed allora concludo in questo senso: che sono d'accordo con l'onorevole

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Ferreri, però trasformando, attraverso emendamenti, il disegno di legge secondo la portata della legge che abbiamo approvato nel 1951.

CAVALLARI. Vorrei poter terminare il mio discorso...

PRESIDENTE. Bisogna vedere se si accetta il criterio che è stato stabilito.

PETRILLI. Ho la preoccupazione — il Governo lo dirà — che la formula contenuta nel disegno di legge: « esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto il 1953-54 » serva per fare utilizzare anche le disponibilità del 1950-51.

PRESIDENTE. Il capoverso è chiaro: nell'esercizio immediatamente successivo.

Secondo me, quello che dice l'onorevole Ferreri è giusto che lo affermiamo, ma è implicito. Dirò di più: secondo me si riferisce soltanto alle entrate effettive e non di altra categoria. Ma questo lo potremo chiarire e limitare nel modo che vorremo. Su questo credo che non vi saranno obiezioni da parte dei colleghi o di molti dei colleghi. Resta da vedere se accettiamo questo principio sia pure limitato, unicamente per utilizzare entrate che, come diceva bene l'onorevole Petrilli, si accertano negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario. Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente grave, perché vi sono provvedimenti che non si son potuti approvare in tempo. Noi stessi siamo stati rigidi nella chiusura dell'esercizio finanziario al 30 giugno, ci siamo posti in una posizione che negli anni scorsi è stata rigida, e secondo me abbiamo fatto bene, perché ritengo necessario tornare nella normalità.

Questo è un provvedimento che non ha gli aspetti politici sottolineati dall'onorevole Cavallari, ma semplicemente un aspetto contabile: la possibilità di poter utilizzare delle somme per provvedimenti che sono stati già presentati in corso di esercizio e che non hanno potuto avere l'esame con la normale procedura parlamentare per mancanza di tempo.

Tale è lo scopo della norma; lontana, quindi, qualsiasi altra prospettiva che esoriti da questo aspetto meramente contabile. Allora dobbiamo metterci nella condizione della esigenza che si prospetta.

Ciò posto — e credo che non occorra aggiungere altro per chiarire il mio modesto pensiero — e considerando che vi sono provvedimenti che urgono — per lo meno ricevo sollecitazioni da tutte le parti — rendiamo possibile l'autorizzazione delle entrate in discussione.

CAVALLARI. Non ho mai sostenuto che non siano concepibili nuove entrate o spese,

perché così facendo avrei sostenuto un assurdo. Dico soltanto che ciò, entro determinati limiti, non credo sia dovuto a difficoltà di carattere tecnico.

Quando tali entrate si riferiscono ad imposte e tasse nuove, è evidente una incertezza all'inizio dell'esercizio finanziario; ma quando si tratta di imposte vecchie, il Ministro del tesoro ha tutte le umane possibilità per poter prevedere, con notevoli dosi appositivamente alla realtà, quello che darà il gettito dell'imposta stessa. Ed è qui che secondo me nasce la questione politica, tanto che nella presentazione di un determinato bilancio che poi viene snaturato dalle successive note di variazioni, vediamo un atteggiamento del Ministro del tesoro tendente per sua maggiore comodità a presentare un bilancio minimo all'approvazione del Parlamento, creandosi la possibilità di finanziare nuove spese. Ma ciò lo dico per rispondere all'onorevole Petrilli.

Secondo me, ripeto, di fronte alla impo-
nenza delle spese e delle entrate contenute nelle note di variazioni e di fronte all'atteggiamento del Governo che prima ci fa approvare quella legge e poi ce ne fa approvare un'altra, atteggiamento che ci fa ritenere non trattarsi di una presa di posizione a carattere provvisorio, ma a carattere duraturo, credo che sia venuto il momento di prendere una decisione e credo che sia opportuno prenderla in Assemblea. Pertanto, farei formale richiesta — corredata dal prescritto numero di firme — di rimettere il disegno di legge all'esame all'Assemblea.

CHIOSTERGI. Vorrei osservare all'onorevole Cavallari che questo metodo seguito dal Ministro del tesoro è dovuto al fatto che il Parlamento, in questo tumultuoso periodo della sua prima legislatura, ha dovuto far fronte ad una infinità di nuove spese; il criterio di prudenza adottato dal Ministro del tesoro non è condannabile in linea politica, perché, in fondo, non è il Ministro del tesoro che dispone delle entrate superiori a quelle previste, ma è il lavoro del Parlamento che lo obbliga a prendere misure di tal genere con le note di variazioni. Questo sistema è del resto adottato in tutti i Parlamenti, appunto per il tumultuoso periodo di vita politica che i vari paesi attraversano. Noi non possiamo naturalmente opporci alla proposta dell'onorevole Cavallari di rimettere all'Assemblea la discussione di questo disegno di legge, ma se la questione politica può essere discussa ampiamente quanto si vuole, il problema rimarrà (questa è la mia opinione), perché non è cosa che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

dipenda puramente e semplicemente dalla volontà del Ministro del tesoro, ma da come si svolgono i lavori parlamentari.

PETRILLI. Finché non si dirà che le maggiori entrate devono essere destinate a coprire il *deficit*, avverrà sempre così. Diversamente, credo che sarebbe una beata repubblica come quella desiderata da Tommaso Moro o come quella ideata da Platone, in cui non si farebbero nuove maggiori spese durante l'anno, in cui il *deficit* potrebbe essere subito coperto e in cui, in assenza di *deficit* le maggiori entrate sarebbero destinate al debito pubblico. Ma noi non vedremo questa platonica repubblica. Speriamo che la vedano i nostri figli o i nostri nipoti.

CORBINO. Forse la vedranno, perché gli Stati saranno così falliti che nessuno pagherà più le imposte e quindi non vi saranno più maggiori entrate.

FERRERI, *Relatore*. Vorrei arricchire la mia relazione di qualche dato tecnico che probabilmente non ho espresso o avrò detto male e che ha indotto l'onorevole Cavallari a qualche deduzione — secondo me — discutibile. Però, se la discussione che si fa qui dovesse essere ripetuta altrove, mi risparmierei di parlare. A me pare che l'onorevole Cavallari, ponendo l'accento politico su questo argomento, abbia messo un piede in fallo, perché questo è un disegno di legge prevalentemente tecnico, a meno che non si voglia dire che, quando si tratta di legge di contabilità, essendo ai confini fra legislativo ed esecutivo, tutto si politicizza. Ma qui siamo in sede tecnica, e, se il mio commento fosse utile e fosse utile per pervenire alla conclusione, riprenderei qualche argomentazione dell'onorevole Cavallari a cominciare dall'ultima, nella speranza che, dopo tali chiarimenti, possa l'onorevole Cavallari desistere dalla sua richiesta.

Vorrei dire che l'osservazione che le note di variazioni portano eccessivi aumenti di entrata per cui le previsioni iniziali vanno sempre più scolorendosi, è esatta e l'abbiamo detto pochi giorni fa quando abbiamo esaminato in sede opportuna due note di variazioni dell'esercizio 1951-52. Ma l'argomento non può essere qui ripreso, perché qui siamo al punto ed alla modalità della utilizzazione della disponibilità delle note di variazioni già approvate e su cui il Parlamento si è espresso. E allora l'argomento, al punto da cui parte la nostra discussione odierna, mi sembra superato.

L'onorevole Cavallari dice che vi è un intervento troppo pesante del Governo che

cerca di confondere le carte in tavola. Si tratta di questo: vi sono note di variazioni che portano delle disponibilità e — io aggiungevo — un fondo cospicuo iscritto nel preventivo di spesa del Ministero tesoro per provvedimenti legislativi in corso. Non si può pensare che il Governo venga a cambiare le carte in tavola per queste disponibilità, perché esse saranno tali solo quando il Parlamento le avrà approvate.

Quanto all'altra domanda circa il numero e l'importanza dei fondi da trasportare si tratterebbe di fare un lavoro di statistica. Secondo me, non ha importanza dire se i disegni di legge sono pochi o sono molti. Pochi o molti che siano, sono tutti disegni di legge già noti al Parlamento o attraverso l'elenco che correda l'impostazione del fondo, o nell'elenco che è contestuale alla nota di variazioni. Quindi, non si può dire che si rimanda all'esercizio successivo una spesa di cui il Parlamento non ha mai avuto sentore. No, perché quella spesa è conosciuta come corredo del preventivo di spesa del Ministero del tesoro o dalla relazione che presenta la nota di variazioni.

E allora, restano tutte le obiezioni di carattere tecnico delle quali non mi son saputo liberare completamente nemmeno io e che, semmai, restano travolte da circostanze di urgenza e di fatto. Ma l'accento politico e il richiamo ai rapporti fra partito di maggioranza e Governo e partiti, mi sembra che in questa occasione non possa avere un fondamento.

Quanto alla circostanza dell'articolo 81 della Costituzione, osservo che è proprio in conseguenza dell'obbedienza all'articolo 81 stesso che ci troviamo di fronte a questo groviglio.

CAVALLARI. Ossequio formale!

FERRERI, *Relatore*. Siamo formalmente obbedienti all'articolo 81 anche quando ci accontentiamo di rilevare che, se la spesa è accompagnata dalla indicazione della copertura, possiamo approvare i provvedimenti. Ecco perché queste note di variazioni sono diventate un documento importante, non solo per l'importo, ma per la loro struttura, perché esse costituiscono una novità non scritta nella nostra legge di contabilità. Quindi, non spregio dell'articolo 81, ma rigoroso ossequio formale e sostanziale del medesimo.

Mi pare perciò che le critiche dell'onorevole Cavallari, quando si riferiscono all'aspetto politico, non abbiano quella consistenza propria di quelle che si riferiscono all'aspetto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

tecnico. E aggiungo che nella nuova edizione dell'articolo unico, che ho avuto l'onore di presentare al Presidente, è prevista la sua obiezione. Ella chiede: chi autorizza il Ministro del tesoro a fare variazioni nel bilancio vecchio e trasferirle nel bilancio nuovo? Ecco perché ho proposto che il Ministro del tesoro sia autorizzato a fare con proprio decreto le variazioni.

CAVALLARI. Ma questa autorizzazione si riferisce a provvedimenti approvati dal Parlamento.

FERRERI, *Relatore*. No, l'autorizzazione al Ministro del tesoro a fare talune variazioni non implica arbitrio da parte del Governo, perché l'importo di queste somme, che vengono sottratte al cumulo delle entrate di un esercizio per essere mandate in aumento dell'entrata del successivo esercizio, è una somma di addendi ognuno dei quali è noto al Parlamento, perché è composto di provvedimenti di ognuno dei quali il Parlamento conosce lo scopo e le somme. Quindi, le somme si riferiscono tutte a provvedimenti già preannunciati e sui quali il Parlamento, anche se non ha ancora dato la sua approvazione, ha fatto però una deliberazione e ha dato un affidamento in sede di preventiva.

CAVALLARI. E se il disegno di legge viene respinto, quei fondi dove vanno a finire?

FERRERI, *Relatore*. Si avrà un'economia. Il Ministro non può fare altrimenti e di più. Mi pare che, ridotta a questi termini tecnici, la questione non possa essere arricchita da motivi politici. Mi pare che questa sia una di quelle questioni in cui la nostra Commissione per forza di cose si spoglia da ogni ragione di polemica politica. Per quanto riguarda il lato tecnico, ripeto che siamo d'accordo, affermando che si tratta di una norma innovativa e importante. Credo che articolo più popolare della nostra Costituzione come il 4° comma dell'articolo 81 non ve ne sia. D'altra parte, la legge di contabilità vigente è quella del 1923, contenente una blanda norma che richiama il concetto della norma costituzionale citata. La legge di contabilità si muove su una traccia che non è ancora stata aggiornata. Se il Parlamento non percepisce esso questa situazione politica e non crea via via una specie di diritto nuovo in attesa che tutto venga raccolto e regolato nella futura legge di contabilità, non so come potremmo permettere che un gruppo di provvedimenti legislativi, che aspetta di essere approvato, possa camminare. Con ciò non voglio dire che l'innesto sia riuscito alla perfezione. Come per tutti

gl'innesti, aspettiamo di vedere i frutti. Abbiamo finora seguito una strada che il Governo non vuole più seguire e ce ne propone un'altra. Abbiamo dunque due diversi espedienti di fronte ad una stessa situazione. Mi pare di avere così ridotto nei suoi giusti confini l'importante disegno di legge che abbiamo sott'occhio e abbiamo allontanata la supposizione che il medesimo debba essere discusso in Assemblea perché non potrebbe essere da noi sufficientemente vagliato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sullò che me l'ha chiesta, desidero rispondere all'onorevole Cavallari che ha chiesto a quali provvedimenti ci si possa riferire. I provvedimenti si possono rilevare dalle note di variazioni che abbiamo approvato in Commissione e che attendono di essere portate all'esame dell'Assemblea. Rileviamo che, per il secondo provvedimento di variazioni, risultano elencati questi provvedimenti nuovi:

Ammasso cereali per la campagna granaria 1950-1951	Milioni 19.000 -
Ammasso cereali per la campagna granaria 1951-1952 (ad integrazione dei 10 miliardi che si sono accantonati sul fondo globale per l'esercizio 1952-53)	» 9.000 -
Riparazione del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato (in relazione ad un programma complessivo di milioni 18.800 ripartito negli esercizi 1950-51 e 1951-1952)	» 4.700 -
Assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni	» 3.000 -
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-britannico sulle disposizioni finanziarie ed economiche relative alla consegna della Somalia all'Amministrazione italiana	» 2.700 -
Spese di trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America	» 2.500 -
Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa	» 1.560 -
Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato	» 1.243,2

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Maggiore contributo all'Opera nazionale maternità ed infanzia.	milioni	1.000 —	Elevazione della misura del compenso per ogni visita medica, da corrispondersi ai medici civili facenti parte delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.	milioni	13 —
Anticipazione alla Cassa per la previdenza marinara	»	800 —	Contributo alla Società « Dante Alighieri »	»	3 —
Protocollo aggiuntivo concernente la proroga dell'attività dell'I. R. O.	»	400 —	Provvedimenti in materia di pensioni internazionali	»	0,8
Contributo a favore dell'Ente nazionale sordomuti.	»	375 —	Dal terzo provvedimento di variazioni risultano elencati i seguenti altri disegni di legge:		
Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.	»	350 —	Contributo di solidarietà alla Regione Siciliana dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1952	Milioni	25.000 —
Acquisto di un palazzo in Atene per sede dell'Ambasciata italiana in quella capitale	»	312 —	Contributo a favore della gestione I. N. A.-Casa per l'esercizio 1951-52, già previsto a carico dei fondi E. R. P. e da finanziare invece con le normali risorse del bilancio	»	15.000 —
Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Scuole popolari per gli esercizi 1950-51 e 1951-52	»	307 —	Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzi accordate sul bilancio statale	»	1.600 —
Contributo a favore dell'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.)	»	200 —	Corresponsione degli arretrati della razione viveri agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia	»	1.067,4
Servizio di ostruzione nei porti di preminente interesse commerciale	»	160 —	Concessione alla Regione Valle d'Aosta di acconti sulle quote di proventi erariali per gli anni 1951 e 1952	»	1.000 —
Partecipazione dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Bolzano ».	»	150 —	Autorizzazione di ulteriore spesa per acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggio in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze ai sensi della legge 27 giugno 1949, n. 329	»	1.000 —
Studio e predisposizione dei progetti per la soluzione dei problemi della strada	»	100 —	Autorizzazione di spesa per costruzione ed adattamento di edificio ad uso di uffici finanziari	»	1.000 —
Contributo a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I. R. C. E.)	»	80 —	Costituzione di una Società per la costruzione e l'esercizio delle Terme di Merano	»	600 —
Contributo dell'Italia al programma ampliato di assistenza tecnica all'O.N.U.	»	60 —	Sussidio a titolo di soccorso giornaliero ai congiun-		
Contributo all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo	»	50 —			
Acquisto di un immobile da destinare ad uso della Rappresentanza diplomatica italiana in Djakarta (Indonesia)	»	29 —			
Aumento del contributo italiano della F. A. O.	»	23 —			
Contributo straordinario all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato	»	14 —			

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

ti dei lebbrosi poveri ricoverati milioni	50 -
Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano »	12 -
Concessione di un contributo straordinario al Consorzio autonomo del porto di Brindisi per l'arredamento della stazione marittima »	10 -

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'elenco dianzi letto dall'onorevole Presidente è eloquente e io non posso non rilevare che fra i provvedimenti ve ne sono alcuni di particolare importanza sociale i quali non potranno aver corso senza la preventiva approvazione del presente disegno di legge.

SULLO. Anch'io devo rilevare la necessità di approvare il disegno di legge in discussione che blocca una serie di provvedimenti che interessano aspetti fondamentali dell'economia del Paese. Per esempio, io sono relatore di due disegni di legge relativi agli ammassi: se non venisse approvato il disegno di legge in esame che ne è presupposto necessario, i suddetti provvedimenti sugli ammassi non potranno essere approvati e all'Erario dello Stato sarà arrecato un danno di 2 o 3 miliardi a seguito del ritardo di almeno quattro o cinque mesi nell'approvazione di essi.

Dal punto di vista tecnico, anch'io ho da fare qualche osservazione. Anzitutto non capisco la menzione che si fa dell'esercizio finanziario 1950-51. Come possiamo noi riportare i fondi da questo bilancio al bilancio successivo che a quest'ora dovrebbe a sua volta essere già in istato di consuntivo?

Per quanto riguarda la struttura del disegno di legge, noto che si vuole ridurre un problema costituzionale a problema puramente contabile: cioè si pretende di fare in modo che la copertura sia contabilizzata necessariamente nello stesso anno in cui avviene la spesa. In tal modo mi pare che si vada addirittura al di là dell'articolo 81 della Costituzione il quale non pone vincoli di questo genere, ma si limita ad esigere l'esistenza della copertura senza investire aspetti di carattere contabile. Perciò penso che per una determinata spesa possano valere anche gli stanziamenti degli esercizi precedenti purché si tratti di una nota di variazione in aumento.

CAVALLARI. Dopo aver udito leggere l'elenco dei provvedimenti che la mancata approvazione del presente disegno di legge

verrebbe a bloccare, affinché non sussista nemmeno l'ombra della intenzione da parte nostra di volere fermare dei provvedimenti di carattere sociale, ritiro la richiesta di rimessione alla Assemblea del disegno di legge stesso. Tuttavia faccio osservare che, anche se avessi insistito nella mia richiesta, non a me dovrebbe essere addossata la responsabilità per la ritardata approvazione dei disegni di legge di carattere sociale, ma al Governo e alla maggioranza che, se avessero voluto, avrebbero trovato certamente il modo di far passare in tempo utile quei provvedimenti che solo ora mostrano di avere a cuore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cavallari e gli do atto che questa sua dichiarazione mi libera da una vera preoccupazione. Effettivamente la rimessione all'Assemblea del disegno di legge avrebbe fermato parecchi provvedimenti urgenti. Del resto, il presente disegno di legge può essere esaminato accuratamente anche in questa sede.

CORBINO. A mio giudizio, il disegno di legge investe una questione di metodo e una questione di contabilità. Una questione di metodo, perché in tutti gli esercizi passati i Ministri delle finanze, in conflitto col loro collega del tesoro, hanno sempre fatto delle previsioni pessimistiche in modo da lasciare un certo margine alle maggiori entrate da utilizzare per le maggiori spese affioranti nel corso dell'esercizio. Secondo me, non è questo un metodo molto sano (e mi riferisco non tanto al Ministro quanto agli organi tecnici). Ritengo che sia possibile prevedere le entrate di un esercizio con maggiore approssimazione, ma, semmai, è meglio avere delle entrate minori delle previsioni, anziché avere delle entrate maggiori che poi sono sperperate in spese alle quali si potrebbe fare maggior resistenza se non esistesse la copertura già pronta.

Comunque si tratta di un problema di indirizzo che noi non possiamo risolvere per il passato: tuttavia teniamo a raccomandare che per gli anni futuri ciò non avvenga e, del resto, questa raccomandazione, sarà ripresa, speriamo, da coloro che ci succederanno nella prossima legislatura. Appunto per un ossequio alla futura Camera io penso che dobbiamo limitare questo provvedimento al 1952-53, perché noi non abbiamo il diritto di vincolare anche il futuro Parlamento il quale per l'esercizio 1953-54, potrà provvedere, se lo crederà. In tal senso presento formale proposta di emendamento e sono convinto che in tal modo anche le riserve dell'onorevole Cavallari potranno essere attenuate.

CAVALLARI. Senz'altro.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

CORBINO. Quanto all'obiezione dell'onorevole Sullo relativa all'esercizio 1951-52, penso che la indicazione di tale esercizio, se vi sono dei provvedimenti ancora in corso di approvazione con copertura in tale bilancio, possa essere conservata.

FERRERI, *Relatore*. Desidero far rilevare all'onorevole Corbino che le sue osservazioni le abbiamo già espresse a commento di precedenti note di variazioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Corbino al suo testo?

FERRERI, *Relatore*. Sì, onorevole Presidente.

CORBINO. Io proporrei anche di aggiungere al testo governativo questa frase: « Tale somma deve essere destinata in base alle note di variazioni, ecc. ».

FERRERI, *Relatore*. Con il mio emendamento desidero dire che si tratta di quei provvedimenti di legge di cui in certo senso il Parlamento è già a cognizione, perché sono quelli di cui è stata prevista la copertura o con una nota di variazione o come corredo e spiegazione del fondo. Mi pare che ci siamo trovati senz'altro d'accordo nel restringere la potestà del Governo a quanto il Governo ha già portato a conoscenza del Parlamento.

CORBINO. Proporrei, allora, di dire: « Ad una somma pari all'onere dei disegni di legge già presentati al Parlamento con copertura della relativa spesa e indicati nelle note di variazioni e non perfezionate ».

PRESIDENTE. Io parlerei di « entrate effettive », invece che di « entrate accertate ».

CORBINO. Dato che si intende stabilire il termine fino all'esercizio 1952-53, ritengo che si possa lasciare la formula adottata dal testo governativo, perché la copertura presuppone la maggiore entrata e la spesa presuppone una legge di autorizzazione.

FERRERI, *Relatore*. Noi abbiamo proprio protestato contro il fatto che certi provvedimenti di legge siano stati coperti con il fondo delle spese impreviste. Se non citiamo la fonte, non proibiamo che si possa attingere anche ad altre fonti.

PRESIDENTE. Abbiamo già detto che questo fondo per le spese impreviste deve essere usato per certe spese e non per altre. Quindi, se sarà presentato un provvedimento che propone un onere da prelevarsi da questo fondo per una spesa che noi non riteniamo attinente a detto fondo, noi non approveremo il provvedimento stesso.

FERRERI, *Relatore*. Ma vi sono anche altri casi. Quante volte certe spese stanziaste

in bilancio risultano stanziaste per una somma eccessiva? Se domani ciò accadesse, a rigore, si tratterebbe di una disponibilità su cui il Governo avrebbe il diritto di appoggiare un suo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino a tutto il 1953-54 dalla somma totale delle entrate accertate in ciascun anno sarà detratta una somma pari all'onere previsto da disegni di legge già presentati al Parlamento con copertura della relativa spesa e non perfezionati al termine dell'esercizio.

Una somma di pari importo sarà portata in aumento all'accertamento di entrata dell'esercizio immediatamente successivo per essere destinata a copertura dell'onere risultante dai disegni suindicati ».

Il relatore onorevole Ferreri ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire l'articolo 1 col seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle « Variazioni allo stato di previsione » e dal capitolo « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle « entrate effettive » o nella categoria delle entrate « movimento di capitali », a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

Il relatore presenta il seguente articolo aggiuntivo che diventa articolo 2:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione dei disegni di legge: Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51). (3092). Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52). (3093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51).

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52).

Ritengo, se non vi sono osservazioni, che i due disegni di legge, che trattano analoga materia, possano essere abbinati nella discussione.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire sui due disegni di legge.

SULLO, *Relatore*. Riferisco intanto sul disegno di legge n. 3092. Questo reca un onere di circa 19 miliardi di lire, così distinti: differenza fra costo e ricavo, 9 miliardi 903 milioni; maggiori spese per grano invenduto, 700 milioni; oneri di finanziamento, 7 miliardi 270 milioni; maggiori giacenze grano estero, 550 milioni; trasporto dalla Sardegna nel continente, 450 milioni. In complesso l'onere ammonta a lire 18 miliardi 873 milioni, arrotondato a 19 miliardi.

Non mi soffermo a dare spiegazioni sulle ragioni di questo maggiore onere che è di circa lire 1.200 a quintale grano tenero e duro. Si tratta di una specie di prezzo politico che si continua a sostenere, sebbene

ufficialmente vi sia una differenza, che dovrebbe essere attiva, a vantaggio dello Stato, ma che in realtà è una differenza passiva, perché bisogna tener conto di tutte le spese di gestione e degli oneri finanziari.

Passiamo al provvedimento n. 3093. Questo reca un onere di 18 miliardi 952 milioni, così distinto: differenza tra ricavi e costi, 11 miliardi 212 milioni; maggiori spese per grano invenduto giacente, 175 milioni; oneri di finanziamento, 7 miliardi 65 milioni; danni alluvionali, 500 milioni. Abbiamo un totale di circa 19 miliardi, di cui 10 miliardi sono a carico del bilancio del Ministero del Tesoro (capitolo 467, esercizio 1952-53) e 9 miliardi a carico del secondo provvedimento riguardante l'esercizio 1951-52.

Con queste premesse, invito la Commissione ad approvare i due disegni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3092 che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-1951, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1°) per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale; rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;

2°) per la gestione di distribuzione:

a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'Ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti né prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.

(È approvato).

ART. 2.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'articolo 1, n. 2.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(È approvato).

ART. 3.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(È approvato).

ART. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura

e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(È approvato).

ART. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3093 che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti inventati a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

(È approvato).

ART. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(È approvato).

ART. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte: per lire 9.000.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di varia-

zioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(È approvato).

ART. 5.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(È approvato).

ART. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1953

oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(È approvato).

I disegni di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei disegni di legge:

« Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e autorizzazione alla Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ». (3184):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare ». (3162):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-1951) ». (3092):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-1952) ». (3093):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Árcangeli, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccol Irene, Chiostergi, Cifaldi, Colasanto, Conci Elisabetta, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Facchin, Ferreri, Guggenberg, Mannironi, Massola, Ponti, Saggin, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 13.